

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N.21 DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditì di Castelvete.

Rilascio locali: incontro con il Presidente Carbone

- Il Consigliere Murra riferisce che, giusta decisione assunta nella scorsa adunanza dall'intero Consiglio, alla quale era presente –sul punto– il Consigliere Dott.ssa Vincenza Lanteri, mediante la quale è stato invitato ad “accompagnare” il Presidente Cassiani dal Primo Presidente della Corte di Cassazione per affrontare i temi del rilascio dei locali dell'Ordine presso il Palazzaccio, l'indomani mattina si è puntualmente recato, alle ore 10, presso la stanza del Presidente Carbone. Il Presidente Cassiani gli ha però comunicato via sms, alle ore 8,50, di non poter essere più disponibile in quanto impegnato in un Convegno.

Il colloquio, durato circa venti minuti, si è svolto all'insegna del rispetto reciproco, sia personale che istituzionale. Il Consigliere Murra ha esordito di essere in quella sede mero rappresentante singolo di un organismo collegiale composto da 15 membri e, quindi, di non essere in grado di assumere qualsivoglia impegno al riguardo, circa ipotesi di soluzioni conciliative per il rilascio dei locali. Il Consigliere Murra ha poi riferito delle notizie acquisite direttamente dal Consiglio per il tramite del Consigliere Lettieri, secondo la quale vi sarebbe uno spazio di circa 1200/1300 mq. all'interno della Caserma Nazario Sauro che potrebbe essere assegnato in uso all'Ordine di Roma.

Il Presidente Carbone ha negato in modo deciso che l'incontro fosse preordinato alla sottoscrizione di “impegni formali” ed ha sottolineato che lo scopo della riunione era solo quello di saggiare la disponibilità del Consiglio ad intavolare una trattativa, seria e leale, allo scopo di verificare la possibilità di individuare soluzioni alternative al contenzioso in atto. Ribadisce che il Ministero della Giustizia ha chiesto al Ministero della Difesa, utilizzatore della Caserma Nazario Sauro, l'assegnazione di spazi all'interno di tale struttura in modo da poterli poi trasferire all'Ordine forense, dimostrando così la piena disponibilità dell'Amministrazione di reperire una diversa collocazione, ma adeguata al prestigio dell'Ordine stesso e, peraltro, anche più facilmente raggiungibile dalla metropolitana, attigua al Tribunale, dotata di spazi di parcheggio, più moderna ed efficiente. Il Presidente Carbone ha altresì riferito che il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha a disposizione fondi immediati da investire in quello spazio allo scopo di renderlo ancora più confacente alle esigenze del Consiglio, mediante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di ammodernamento.

Il Consigliere Murra, ferme restando le iniziative già deliberate dal Consiglio (sia con riferimento alla proposizione del gravame avverso la ben nota decisione del TAR Lazio, sia con riguardo alla manifestazione di protesta indetta per giugno prossimo, della quale peraltro il Presidente era a conoscenza), ha chiesto in cosa possa consistere la “collaborazione” che il Presidente ha insistito perché fosse manifestata dal Consiglio. Il Dott. Carbone ha invitato una rappresentanza consiliare a visitare, in “contraddittorio” con il direttore dell'Agenzia del Demanio di Roma Capitale, funzionari del Provveditorato alle Opere pubbliche e rappresentanti della Commissione di Manutenzione del Palazzo di Piazza Cavour, gli spazi della Caserma Nazario Sauro al fine di verificare il possibile utilizzo da parte dell'Ordine, a condizione che una volta che questi siano stati concessi ed accettati ciò consenta di rilasciare l'attuale sede.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Murra ha comunicato di dover riferire tale proposta, che comunque a titolo personale non considera allo stato affatto offensiva (salvo appunto ad accertare la congruità dei locali individuati dal Ministero della Giustizia rispetto alle esigenze di un Ente pubblico qual è l'Istituzione consiliare) all'intero Consiglio, e si impegna a farlo nell'adunanza di giovedì prossimo, chiedendo al Presidente –oggi assente– di voler mettere all'ordine del giorno la discussione della questione. Ha concluso peraltro il suo intervento sottolineando che non si potrà mai rinunciare, comunque, all'uso dell'Aula consiliare, al fine di ivi svolgere eventi formativi (imposti da disposizioni normative cogenti) anche nella ipotesi di concessione di spazi alternativi, rappresentando storicamente quel luogo il fulcro delle attività forensi per eccellenza. Il Presidente Carbone ha detto che tale argomento non costituirà certamente un ostacolo alla definizione della vertenza.

Il Consiglio, dato atto, delibera di nominare una Commissione composta dal Presidente Cassiani, dal Consigliere Segretario Conte e dai Consiglieri Di Tosto, Murra e Vaglio, per effettuare un sopralluogo nella parte della Caserma "Nazario Sauro" destinata al Consiglio, senza che ciò sia un riconoscimento di disponibilità del Consiglio, ferma restando la manifestazione del 16 giugno p.v. e il ricorso al Consiglio di Stato.

Iniziative in ordine alle notizie di stampa sulla situazione del Giudice di Pace

- Il Consiglio incarica il Presidente Cassiani a presentare la denuncia contro ignoti che di seguito viene integralmente trascritta:

“Il Consiglio

in merito alle notizie apparse sugli organi di stampa e riguardanti la situazione venutasi a creare presso gli Uffici Giudiziari del Giudice di Pace di Roma, in Via Teulada, riguardanti le sopraffazioni quotidianamente subite dai dipendenti degli avvocati, posti nella materiale impossibilità di svolgere personalmente adempimenti di cancelleria

Rilevato

- che nell'adunanza del 23 aprile 2009 il problema in questione aveva formato oggetto di approfondito esame, all'esito del quale si era deliberato di informare le Autorità di Polizia, affinché fossero effettuati gli opportuni accertamenti al riguardo;
- che peraltro è stata sporta denuncia contro ignoti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, affinché siano effettuati gli accertamenti del caso in merito ad eventuali fattispecie di reato, riconducibili alle condotte poste in essere da soggetti coinvolti nella vicenda;
- che tale situazione è gravemente lesiva della dignità degli avvocati, i quali sono costretti a subire umilianti prevaricazioni e di fatto sono posti nella materiale impossibilità di svolgere regolarmente, tramite i propri dipendenti, l'attività giudiziaria in favore degli assistiti;
- che appare vergognoso consentire a soggetti estranei al mondo giudiziario e che esercitano attività abusive di porre in essere comportamenti intimidatori nei confronti di chi intende svolgere l'attività propria degli studi legali;

esprime la più ferma riprovazione

per quanto sopra evidenziato ed in attesa degli sviluppi conseguenti alla denuncia sporta

invita

i Colleghi a segnalare al Consiglio l'eventuale protrarsi di condotte illecite, da chiunque poste in essere

delega

il Presidente a rendere pubblica la presente delibera, mediante comunicazione da inviare agli organi di stampa.”

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Cerè torna nuovamente sulla delibera del 14 maggio 2009 con la quale il Consiglio ha deciso di eliminare la manifestazione velica Juris Cup, come già precisato al Consiglio nell'adunanza del 30 aprile, ricorda che la manifestazione velica è giunta ormai all'ottava edizione e che, da oltre un anno, tutta la Commissione Sportiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di cui essa si onora di coordinare ha lavorato alacremente per la realizzazione dell'evento che si svolgerà nei giorni 12, 13, 14 giugno p.v.. Come per gli anni passati nessun costo sarà a carico dell'Ordine, perchè -come ogni anno -la manifestazione velica viene sussidiata in parte dell'ausilio di sponsorizzazioni di terzi ed in parte viene finanziata personalmente dagli avvocati partecipanti alla gara e così anche per gli accompagnatori. Quest'anno saranno consegnate tre coppe (per le prime tre imbarcazioni qualificate) ed una targa -ricordo da consegnare all'Avvocato Maria Luce Palmieri in memoria del marito avvocato Francesco Fusillo- componente della Commissione Sportiva, valoroso avvocato, eccellente velista, padre dolcissimo di tre bimbi prematuramente scomparso nel mese di ottobre. A lui la Commissione Sportiva, con profondo rimpianto, ha deciso di dedicare l'ottava edizione in sua memoria, ricordando commossi, che proprio l'anno scorso, accompagnato dalla famiglia, lo aveva visto gareggiare con grande agonismo e passione, testimoniando con la sua sportività unione e spirito di colleganza, moto propulsore per cui nacque la Juris Cup.

Il Consigliere Cerè, profondamente amareggiata e delusa dalla ingiustificata ed inopinata decisione di estromettere una manifestazione organizzata dalla Commissione Sportiva e da essa stessa Consigliere Cerè con nessun costo per l'Istituzione, comunica che, il Consiglio alla sua richiesta di rivedere la propria decisione rinnovando il diniego allo svolgimento della manifestazione, comunica che la Juris Cup, d'intesa con Sailing Juris, avrà ugualmente luogo nei giorni 12, 13, 14 giugno a Poltu Quatu affinché la memoria dell'Avvocato Francesco Fusillo possa essere onorata da tutti gli avvocati velisti che scevri dagli interessi politici e le contrapposizioni forensi all'interno del Consiglio, parteciperanno alla regata ispirandosi ai principi di colleganza per cui otto anni fa nacque insieme ad un gruppo di amici, della Commissione Sportiva, il progetto Juris Cup.

Prende la parola, a questo punto, il Consigliere Gianzi, il quale esprime tutto il proprio disappunto per la sgradevole strumentalizzazione -fatta dal Consigliere Cerè- relativamente al ricordo di un Collega scomparso, legando tale dolorosa vicenda all'evento sportivo e inserendo, in modo del tutto fuorviante, una polemica di natura politica che non ha nulla a che vedere. Aggiunge il Consigliere Gianzi che non è affatto vero che la Juris Cup fosse un evento esente da costi come peraltro venne dibattuto nelle precedenti adunanze. Conclude il Consigliere Gianzi ribadendo che la Juris Cup è un evento, da sempre, degli Avvocati Bucci e Cerè, dalle finalità palesemente elettorali - anche se poi vi partecipano non più di 20/25 Avvocati che possono permettersi "la barca"- e, quindi, risulta tutta una sterile polemica.

Il Consigliere Fasciotti si associa a quanto dedotto dal Consigliere Gianzi e si dissocia dalla autoreferenzialità del Consigliere Cerè e anche ad ogni altro richiamo strumentalmente fatto alla Juris Cup.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere si associa.

- Il Consigliere Cerè prende nuovamente la parola e chiede di tornare sull'argomento di cui al punto 20) del verbale del 14 maggio 2009, relativa alla vicenda del Consigliere Bucci.

Il Presidente f.f. Cipollone rinvia l'argomento "Bucci" al punto 20), del precedente ordine del giorno, alla prossima adunanza attesa l'assenza del Presidente Cassiani relativamente alla lettera che lo stesso dovrebbe aver inviato al Consigliere Bucci come da delibera del Consiglio.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Gianzi chiede al Consiglio di intervenire ad adjuvandum nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del TAR Piemonte n. 1018/09, che ha dichiarato irricevibile un ricorso notificato da Avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, sul presupposto che, in questo caso, il termine per il notificante non scade il giorno della spedizione postale (come avviene nel caso di consegna all'Ufficiale Giudiziario) ma il giorno della ricezione della spedizione.

Il Consiglio approva dando incarico all'Avv. Luca Di Raimondo.

- Il Consigliere Rossi comunica che ha integrato la Commissione Formazione Continua con l'Avv. Marco Giustiniani.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Rossi riferisce in ordine alla segnalazione pervenuta in data 6 febbraio 2008 con la quale l'Avv. (omissis) porta all'attenzione del Consiglio quanto accaduto all'udienza del 17 dicembre 2008 innanzi al Giudice Dott. (omissis) della (omissis) Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma. Riferisce il Collega, difensore dell'imputato nel procedimento R.G. n.(omissis) dib., di aver depositato, il giorno prima dell'udienza, un'istanza con la quale chiedeva che il suddetto processo venisse trattato nella tarda mattinata atteso il proprio concomitante impegno presso la Sezione Riesame del Tribunale di Rieti. Di tale circostanza aveva dato notizia al difensore della parte civile che aveva acconsentito a posticipare la trattazione.

Peraltro, già alle ore 9.42 del 17 dicembre 2008, l'istanza veniva rigettata e il processo veniva trattato.

Ciò, a dire del Giudice, in quanto trattandosi di procedimento ex art. 127 c.p.p., la presenza del difensore non era necessaria e che, comunque, risultavano nominati due difensori.

Alle ore 12.15, quando l'Avv. (omissis) sopraggiungeva in aula, l'udienza era ancora in corso e dovevano essere ancora trattati cinque processi.

L'accoglimento dell'istanza, dunque, rigettata già in apertura di udienza, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio allo svolgimento della stessa.

Il Consiglio

- Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2009 dall'Avv. (omissis)

Considerato

- che il professionista, difensore di fiducia dell'imputato nel processo penale R.G. n.(omissis) Dib pendente presso la (omissis) Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in data 16 dicembre 2008 aveva depositato in Cancelleria un'istanza con la quale chiedeva che il procedimento –fissato per il giorno successivo- venisse trattato in tarda mattinata atteso il proprio concomitante impegno presso la Sezione Riesame del Tribunale di Rieti;

- che di tale circostanza era stato edotto il difensore di parte civile che aveva prestato il proprio consenso nel posticipare la trattazione;

- che, ciò nonostante, il Giudice Dott. (omissis) rigettava l'istanza –disponendo la trattazione del processo- già alle ore 9.42 del 17 dicembre 2008 argomentando in base al presupposto secondo il quale, trattandosi di udienza camerale ex art. 127 c.p.p., “i difensori sono sentiti se compaiono”;

- che, alle ore 12.15, quando l'Avv. (omissis) sopraggiungeva in aula, vi erano ancora cinque processi da trattare;

- che improprio appare il richiamo dell'art. 127 c.p.p. posto che il professionista, attraverso il deposito della istanza, aveva dimostrato il proprio interesse a comparire e non aveva chiesto un rinvio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

bensì la semplice cortesia di una trattazione differita al fine di adempiere diligentemente ad entrambi i mandati conferitigli;

- che l'accoglimento dell'istanza non avrebbe comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'udienza posto che, la stessa, era ancora in corso alle ore 12.15;
- che il rigido formalismo del Giudice ha, di fatto, comportato la violazione del diritto di difesa dell'imputato, privato dell'assistenza del proprio difensore di fiducia nell'esame e controesame dei testimoni d'accusa;

Deplora

l'accaduto, stigmatizzando l'ennesima violazione del diritto di difesa nonché la scarsa considerazione del ruolo dell'Avvocato ancora una volta considerato sterile figura formale anziché garante dei diritti dell'imputato.

Manda la presente al Presidente della (omissis) Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Pratica n. (omissis) S - Avv.ti (omissis) e (omissis)

Gli Avv.ti (omissis) e (omissis), con istanza ai sensi dell'art. 18 del Codice Deontologico Forense, pervenuta il 15 dicembre 2008, hanno comunicato di avere "ricevuto proposta di tenere e curare una rubrica giuridica sul sito web dell'(omissis), scrivendo articoli di carattere giuridico su tematiche di attualità (diritto bancario, finanziario, diritto immobiliare ecc.) con indicazione del nome degli autori e con riferimento allo studio ed ai recapiti telefonici ed informatici", chiedendo infine "conferma."

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premessò

- che l'art. 18 del Codice Deontologico Forense "Rapporti con la stampa", modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 12 giugno 2008, n. 15, sub canone III, recita: "E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa, con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche;

considerato

- che l'(omissis) ha per oggetto e scopi la tutela di detti diritti e degli interessi collettivi nonché dei singoli cittadini utenti dei servizi indicati e di quanti esigono il rispetto delle norme da parte della Pubblica Amministrazione, sia generalizzati che riferiti a particolari categorie anche ristrette (Statuto, art. 2);

- che la citata Associazione ha come suo sindacato di riferimento l'(omissis) (comunicato pubblicato sul proprio sito web);

- che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 31 maggio 2001, con delibera n. 236, ha approvato il "Regolamento per l'organizzazione e la tutela del Registro degli operatori di comunicazione - ROC", (pubblicata in G.U. 30 giugno 2001, suppl. ord. n. 170, entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione) in cui viene precisato sub Titolo I - Istituzione del Registro, art. 1- Registro degli operatori di comunicazioni: "E' istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono obbligati all'iscrizione nel registro:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- a. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- b. le imprese concessionarie di pubblicità;
- c. le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- d. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- e. le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- f. i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
- g. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.”

L'art. 2 -Soggetti obbligati- offre un'ampia esplicitazione degli stessi ai fini dell'iscrizione nel registro;

esprime parere

nel senso di ritenere preclusa l'applicazione del principio deontologico in premessa alla proposta ricevuta dai citati Professionisti da parte della (omissis), in considerazione della estraneità della medesima ai criteri legislativi di “organo di stampa”.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 30 marzo 2009, articolata come segue: “se possa dar luogo a profili di responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, si rivolga al cliente in virtù del mandato professionale e, con riguardo all'effettiva attività svolta, pretenda dal proprio cliente onorari maggiori di quelli liquidati nella sentenza con distrazione a favore del legale”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che l'argomento in esame richiama l'art. 43 del Codice Deontologico Forense “Richiesta di pagamento”, e più specificamente il canone II che recita: “L'avvocato non deve chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”;
- che, nel caso di specie, la determinazione della cosa oggetto della domanda in causa, iniziata nel 2004 e decisa il 14 ottobre 2008, si riferisce a risarcimento di danni;
- che “Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, la regola posta dall'art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art. 10 c.p.c.), si deve avere riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella della domanda, se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento della domanda medesima” (Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2005; Sez. II, 11 marzo 2008 n. 6454; Sez. lav., 7 marzo 2005, n. 4843; Sez. lav., 4 febbraio 2005, n. 2274);
- che “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe. Peraltro, ove il ricorso per Cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per diritti che per onorari e,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

pertanto, non essendo autosufficiente, è inammissibile” (Cass. 16 marzo 2000, n. 3040; 21 luglio 2001, n. 9947; 18 ottobre 2001, n. 12741; 1 agosto 2002, n. 11483; 23 maggio 2003, n. 8158);

- che “Il giudice che riduce l’ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunciare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione” (Cass., 15 giugno 2001, n. 8160);

- che “La determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l’autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l’esame degli atti, trattandosi di error in iudicando” (Cass., 4 marzo 2003, n. 3178);

considerato

- che “La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza che condanna l’altra parte al pagamento delle spese ed onorari di causa, per cui solo la inequivoca rinuncia del legale al maggior compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione senza riserva della somma corrisposta dal cliente per le spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti, in concreto, che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo” (Cass. Civ., Sez. II, 119 ottobre 1992, n. 11448);

- che “La pretesa di un onorario eccessivo rispetto agli importi effettivamente dovuti e liquidati in sentenza in favore dell’avvocato costituisce violazione dell’art. 43 del c.d.f. Tuttavia, qualora a seguito della contestazione del proprio assistito segua la richiesta di un parere di congruità del Consiglio dell’Ordine locale e, successivamente, l’adeguamento spontaneo allo stesso, pur rimanendo la predetta violazione deontologica, può scaturire un giudizio valutativo che porta a ritenere l’infrazione commessa di evidente tenuità”. (Consiglio Nazionale Forense, 27 aprile 2006, n. 17);

ritiene

che spetterà all’Avv. (omissis) valutare, alla luce della giurisprudenza rappresentata, il suo effettivo comportamento per non incorrere nell’illecito disciplinare di cui al sopra citato canone II dell’art. 43 del Codice Deontologico Forense.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 1° aprile 2009, in merito alla possibilità di prestare assistenza professionale in favore di una signora in ordine all’instaurando procedimento di separazione giudiziale, successivo alla separazione personale che ha avuto sviluppi autonomi tra gli stessi coniugi, fino al raggiungimento di un accordo circa le inerenti e conseguenti condizioni formanti oggetto di ricorso, formalizzato dal predetto Professionista.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premeso

- che l’art. 37 del Codice Deontologico Forense “*Conflitto di interessi*” stabilisce, nel primo comma, l’obbligo per l’avvocato “*di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

conflitto di interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”;

- che il canone I di detto articolo recita: *“Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una persona possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico”;*

- che la regola del Codice Deontologico Forense vieta all'avvocato di assumere il patrocinio dei soggetti portatori di interessi contrastanti, la quale si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l'esistenza e la verifica, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2002, n. 14619). Ciò in virtù del principio del contraddittorio che assicura una garanzia di sostanziale difesa e di effettiva partecipazione al giudizio, sì da considerare irregolari e nulle le procure conferite dai soggetti che risultano nel processo in contrasto di interessi (Cass. Civ., 2 agosto 1966, n. 2779);

- che non è, altresì, da escludere in materia il disposto dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense *“Assunzione di incarichi contro ex clienti”* il quale nel primo comma recita: *“L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito”* (articolo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006, che ha eliminato l'incertezza relativa alle definizioni di *“ragionevole periodo di tempo”* e *“l'intensità del rapporto clientelare”*);

ritiene

che, nel caso di specie, appare chiaro come il nuovo rapporto di mandato possa determinare un conflitto di interessi di un proprio assistito, la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro precedente assistito, nonché il probabile vantaggio ingiusto di una delle parti in causa.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 30 aprile 2009, in merito alla possibilità di *“installare in prossimità dello studio, sito in una via laterale rispetto alla principale, una insegna (cartello cm 40 x cm. 60), sulla via principale indicante l'ubicazione dello studio stesso[...] e contenente la seguente didascalia: Studio Legale via (omissis) n. (omissis), int. (omissis)”*.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che le disposizioni deontologiche riguardanti la *“pubblicità informativa”* (dizione riportata nel D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni il L. 4 agosto 2006, n. 248) come disciplinata negli articoli 17 *“Informazioni sull'attività professionale”* e 17/bis *“Modalità delle informazioni”*, (modificati dal Consiglio Nazionale Forense con delibere del 18 gennaio 2007 e 12 giugno 2008), richiamano l'art. 19 dello stesso c.d.f. *“Divieto di accaparramento di clientela”* che, nel primo comma recita: *“E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro”;*

- che l'insegna, la quale esponga una ancorchè semplice indicazione della localizzazione dello studio legale, costituendo modalità di informazione non prevista dall'art. 17/bis, offende i concetti di decoro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

e dignità della professione forense, la quale si distingue, naturalmente, dall'attività di una azienda commerciale protesa ad azioni di promozione o propaganda pregiudicanti, nell'ambito forense, i principi espressi, rilevabili anche sub art. 17, IV comma: "Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione;

esprime parere

nel senso di ritenere l'ipotesi prospettata non conforme alla normativa deontologica.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Marina Baldassarri, Fabrizio Barberini, Sabrina Barra, Marco Bellante, Filomena Bellizzi, Francesco Di Giovanni, Orazio Fantozzi, Mario Gerundo, Siro Grillo, Pietro Masi, Micael Montinari, Gioia Padoan, Gabriele Maria Panini, Carlo Perillo D'Albore, Francesco Portolano, Renato Tarantelli, Bruno Tassone, Luca Tedeschi, Sara Toschi,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, pervenuta in data 14 maggio 2009, accompagnatoria della delibera emessa dallo stesso Consiglio in data 7 maggio 2009 in ordine all'adeguamento dei codici deontologici alla Legge Bersani.

Il Consiglio ne prende atto e manda al Consigliere Rossi per esame.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 15 maggio 2009, relativa alla sospensione delle udienze civili e penali nei giorni 22 e 23 giugno p.v., in occasione dei referendum indetti il 21 e 22 giugno 2009.

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione dell'Avv. Giancarlo Lima, pervenuta il 18 maggio 2009, in merito alla "Lista Solidarietà" attivata presso la "Center Office Roma Srl" a favore dei Colleghi abruzzesi terremotati.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma – Sede distaccata di Ostia, in merito al rinvio delle udienze dei giorni 22 maggio-5 e 19 giugno p.v. assegnate al Giudice Dott. Chiatti il quale ha cessato le proprie attività.

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Segretario Antonio Conte, in ordine alla fase di avvio del processo civile telematico, riferisce di avere definito il calendario della formazione degli avvocati designati per collaborare alla sperimentazione della nuova metodologia di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Le sessioni formative previste si terranno nella sala informatica del Centro Studi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni del 5 giugno, 12 giugno, 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 7 luglio, 10 luglio, 14 luglio e 17 luglio.

Tali sessioni formative verranno condotte dal personale della società Lextel, che già hanno maturato esperienza nell'avvio di analoga formazione presso altri Ordini forensi.

Alla formazione sono ammessi gli avvocati sperimentatori i cui nominativi sono stati già designati dal Consiglio sulla scorta delle indicazioni pervenute in adempimento alla delibera consiliare del 2 aprile 2009; di tale calendario verrà tempestivamente dato avviso agli avvocati sperimentatori.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Segretario Antonio Conte, esprimendo il pieno ringraziamento per l'attività sinora svolta.

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che alcuni Colleghi e, da ultima, l'Avv. (omissis) hanno segnalato al Consiglio che allo Sportello Informazioni gestito dal Consiglio presso il Tribunale Ordinario di Roma usufruiscono del servizio anche non avvocati.

Il Consiglio ribadisce, ancora una volta che gli Sportelli sono destinati esclusivamente agli Avvocati e ai loro collaboratori di studio. Dispone, pertanto, che il personale addetto chieda ai fruitori del servizio l'esibizione del tesserino professionale e, ai loro collaboratori, apposita delega del professionista accompagnata dalla fotocopia del tesserino del richiedente e di un documento d'identità del delegato.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Conte, Di Tosto, Fasciotti, Gianzi, Murra, Nesta, Rossi e Vaglio, a proposito della comunicazione verbale svolta alla scorsa adunanza del 14 maggio 2009, redatta in forma scritta solo in via postuma, del Consigliere Tesoriere Ierardi, delegata al coordinamento della Scuola Forense, con la quale si è revocato l'assenso al trasferimento delle lezioni della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" presso la sede secondaria di Via Valadier, espresso nell'adunanza del 7 maggio precedente, significano quanto segue. Chiunque faccia accesso nell'Aula consiliare durante le lezioni della Scuola Forense si avvede che i frequentanti non superano le venti unità. Ciò comporta che è inammissibile la decisione di continuare a tenere lezioni, di fatto riservate ad uno sparuto numero di presenti, in un'Aula che può contenere trecento persone, posto che essa costituisce un elemento di diseconomia e di spreco, che di fatto impedisce lo svolgimento di altre attività formative seguite da un uditorio ben più folto e finisce per monopolizzare ingiustificatamente l'unico grande spazio consiliare capace di ospitare centinaia di colleghi.

Ma il dato più preoccupante e sconcertante è costituito dall'indicibile agonia in cui versa da mesi la Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", un tempo istituzione che nobilitava l'Ordine forense romano, stante il manipolo di iscritti che la continua a seguire. C'è da domandarsi con serietà quali siano le ragioni di un siffatto decadimento della Scuola stessa, ridotta ad un presidio inservibile e praticamente inutile per come è attualmente strutturata e gestita.

Nel ribadire l'indifferibile necessità che le lezioni della Scuola Forense siano immediatamente trasferite nell'Aula Corsi della sede di Via Valadier (ampiamente capace di contenere i venti iscritti che effettivamente la frequentano) i suddetti Consiglieri invitano il Presidente Cassiani a voler assumere ogni più opportuna iniziativa affinché, con la ripresa dell'attività a valle della sospensione estiva, la Scuola Forense torni ad essere la grandiosa e meritoria istituzione didattica e formativa che una volta costituiva il vero e proprio fiore all'occhiello dell'Ordine capitolino.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio approva l'immediato spostamento dello svolgimento delle lezioni della Scuola Forense dall'Aula Avvocati di Piazza Cavour ad una Sala del Centro Studi di Via Valadier. Rinvia alla prossima adunanza per la discussione generale sullo stato della Scuola Forense.

- I Consiglieri Fasciotti e Vaglio, delegati dal Consiglio quali componenti della Commissione Paritetica tra Avvocati e Sindacati del personale dipendente del Ministero della Giustizia, istituita dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, riferiscono di aver partecipato all'incontro che si è tenuto in data 14 maggio 2009 presso gli Uffici di Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma a Piazzale Clodio.

In tale occasione, è stato presentato dai Sindacati un documento contenente alcuni punti di criticità su cui impostare una protesta comune nei confronti del Ministero della Giustizia:

- 1) Richiesta di deroga per il personale del Ministero della Giustizia della prevista riduzione delle piante organiche e delle risorse finanziarie;
- 2) Immediata ricollocazione di tutto il personale nella posizione economica e giuridica immediatamente superiore;
- 3) Ridefinizione delle mansioni del personale amministrativo, previo riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni svolte;
- 4) Revisioni delle circoscrizioni giudiziarie e redistribuzione delle risorse materiali e umane agli Uffici con maggiori carenze;
- 5) Revoca di tutti i comandi del personale giudiziario presso altre amministrazioni;
- 6) Riordino della normativa sulle notificazioni in materia civile e penale anche per adeguarle al processo telematico.

Su questi argomenti è stato proposto dalle rappresentanze sindacali del personale che tutte le componenti della Commissione Paritetica (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Camera Penale di Roma, Associazione Nazionale Forense, A.N.M. Distrettuale del Lazio, OO.SS Uil-Cgil-Rdb-Filp-Ugl e Intesa) indichino un giorno di astensione.

In rappresentanza dell'Associazione "Ius ac bonus" l'Avv. Arianna Agnese ha chiesto che venga inserito nei punti programmatici del documento lo sblocco dei pagamenti da parte del Ministero per le difese d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, in particolare rilevando che non sono stati pagati i compensi dell'anno 2008, mentre ormai per essi è giunto il momento di versare l'Iva da parte dei professionisti che, quindi, non solo non stanno incassando quanto loro dovuto ma, addirittura, dovranno pagare l'Iva su somme non percepite.

I Consiglieri Fasciotti e Vaglio hanno fatto presente che le richieste da sottoporre al Ministero debbono riguardare anche la facilitazione dell'attività professionale degli Avvocati come, ad esempio, la semplificazione per la richiesta delle copie e per l'accesso ai servizi di Cancelleria, con eliminazione delle file di attesa.

La riunione è stata aggiornata al 5 giugno 2009, con invito del Presidente De Fiore a presentare le richieste finali da sottoporre al Ministro in un documento conclusivo di sintesi.

I Consiglieri Fasciotti e Vaglio chiedono che il Consiglio predisponga le richieste che ritiene più opportuno avanzare.

Il Consiglio ne prende atto e delega i Consiglieri Fasciotti e Vaglio.

- Il Consigliere Murra riferisce sul Convegno tenutosi nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, la mattina del 20 maggio scorso, sul tema "L'Avvocatura protagonista dell'attuazione e della promozione dei diritti dell'uomo", organizzato in memoria del Collega Giampiero Arci, scomparso prematuramente nel 2001. Dopo i saluti iniziali (nel corso dei quali si è evidenziata

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

l'ottima scelta del tema, effettuata dal Consiglio, atteso che per il 19 giugno p.v. analoga iniziativa convegnistica è stata organizzata dal Consiglio Nazionale Forense) la persona e le doti di Giampiero Arci sono state ricordate dal Prof. Avv. Antonino Battiati e dal Sindaco del Comune di Roma Gianni Alemanno, che sono stati suoi amici. La parte scientifica del convegno è stata affidata alle ottime ed esaustive relazioni del Prof. Avv. Mario Trapani, Ordinario di Diritto Penale all'Università di Roma Tre, della Prof.ssa Andreana Esposito, ricercatrice di Diritto Penale all'Università di Napoli e dal Collega Giorgio Olmi del nostro Ordine. La relazione di sintesi è stata affidata al Dott. Vitaliano Esposito, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, tra i massimi esperti –in Italia e non solo– dell'argomento della tutela dei diritti dell'uomo (per essere stato giudice a Strasburgo per un quinquennio).

Al Convegno hanno presenziato circa 300 persone, tra Autorità, Colleghi, Magistrati e amici di Giampiero Arci, chiamati a raccolta dalla instancabile sorella Enrichetta (Presidente dell'Associazione culturale che porta il nome del fratello). L'iniziativa è stata contraddistinta da una cerimonia toccante, che è stata la consegna di una toga (al cui interno è stato ricamato il nome di Giampiero Arci) al più giovane avvocato iscritto all'Albo di Roma (una collega di 26 anni), dono dell'Ordine forense capitolino.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative – convegno per la presentazione della formazione continua e interventi

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 18 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi sulle Procedure Esecutive e Concorsuali – Osservatorio Romano sulla Giustizia Civile del convegno a titolo gratuito "L'insolvenza del debitore civile" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Center spa del convegno a titolo gratuito "Beyond Winning. Ruoli, responsabilità e opportunità dell'Avvocato nella risoluzione alternativa delle controversie" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Center spa del convegno a titolo gratuito "Mediazione in materia civile e commerciale: come funziona e perché diverse grandi società ne hanno fatto una vera e propria corporate policy" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In Put Formazione Informazione del convegno "Verso la riforma della normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In Put Formazione Informazione del convegno "Riserve, accordo bonario e arbitrato nell'appalto di opere pubbliche" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In Put Formazione Informazione del convegno "Obblighi e responsabilità del medico competente dal d.lgs. n.81/2008 alla riforma" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In Put Formazione Informazione del convegno "La procedura negoziata nei lavori, forniture e servizi" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della In Put Formazione Informazione del seminario "La Gestione in sicurezza degli appalti di lavori, servizi e forniture nei luoghi di lavoro" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore effettive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 14 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione culturale forense romana – Dipartimento giuridico del seminario "Metodologie avanzate di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

apprendimento rapido nelle discipline giuridiche" che si svolgerà in due giornate, della durata di 9 ore effettive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.9 (nove) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 8 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Sinisi Ceschini Mancini & Partners della attività formativa "Attività di studio ed aggiornamento ai sensi dell'art.4, c1 e) del regolamento CNF 13/7/2007" che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 24 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 14 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Lombardo & Associati della attività formativa "Il Codice dei Contratti Pubblici" che si svolgerà in sette giornate, della durata di 14 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 19 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avocats sans Frontières del seminario a titolo gratuito "Advocacy e ADR" che si svolgerà in due giornate, della durata di 6 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 12 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ENEA per l'attività formativa interna al predetto Ente "Il concorso pubblico: gestione, procedimento e strategie per la riduzione del contenzioso" che si svolgerà in due giornate, della durata di 10 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per l'attività formativa interna al predetto Ente.